

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Affidamento per il periodo di anni cinque del servizio di attività di primo soccorso medico in occasione di tutte le rappresentazioni aperte al pubblico ed in particolare l' istituzione di un Presidio Medico con Autoambulanza di tipo A CMR (Centro Mobile di Rianimazione).**

### **ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI**

La Stazione Appaltante è la Fondazione Teatro di San Carlo, con sede in Napoli alla via S.Carlo 98/F.

La procedura di gara è affidata alla S.U.A. Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata giusta convenzione n.2736 del 15.10.10.

Responsabile unico del procedimento: Il Sovrintendente Rosanna Purchia e-mail [r.purchia@teatrosancarlo.it](mailto:r.purchia@teatrosancarlo.it) tel. 0817972320.

La documentazione di gara potrà essere ritirata e/o visionata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede di Napoli via Marchese Campodisola n.21 – telefono 0815692200 – pec: [oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it) ed è altresì disponibile sul sito [www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it](http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it) e sul sito della Fondazione.

Il Codice identificativo di gara per l'Autorità Nazionale Anticorruzione CIG è: [7585055964]

### **ART.2- OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio prevede l'attività di primo soccorso medico in occasione di tutte le rappresentazioni aperte al pubblico ed in particolare l'istituzione di un Presidio Medico con Autoambulanza di tipo A CMR (Centro Mobile di Rianimazione) munito di defibrillatore automatico e semiautomatico con monitoraggio ecg, respiratore automatico, aspiratore portatile, ventilatore portatile, bombole di ossigeno e barelle, con Autista Soccorritore con brevetto BLS e di un Medico presente presso il Teatro San Carlo durante gli spettacoli programmati.

### **ART.3- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa aggiudicataria con propri mezzi, personale e organizzazione, a proprio esclusivo carico e rischio.

L'Impresa si impegna a garantire il presidio medico di cui all'art.2 , assicurando il servizio nelle giornate e secondo gli orari che saranno preventivamente comunicati dalla Fondazione.

A tal fine l'impresa dovrà organizzare le proprie prestazioni in modo compatibile con l'andamento dell'attività della Fondazione, mantenendo separate le proprie forze lavorative dalle altre. L'Impresa prima di iniziare il servizio di cui al presente capitolato, provvederà a prendere concreta conoscenza dell'organizzazione aziendale della Fondazione, in merito ai rischi propri connessi alle attività svolte, come evidenziato nella valutazione dei rischi di cui all'art.28, del D. Lgs. 81/08 e del Piano di Gestione delle Emergenze predisposto dal Teatro, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericoli.

L'impresa aggiudicataria compilerà apposito registro giornaliero delle attività svolte.

Il Personale impiegato dall'Impresa per lo svolgimento del servizio di primo soccorso medico presso il Teatro dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento in maniera visibile.

Il servizio avrà durata di circa due ore e trenta (tutta la durata del singolo evento), nei giorni e negli orari comunicati dalla Fondazione.

Il personale indosserà divise appropriate per l'espletamento dei servizi

Detto personale dovrà essere accuratamente selezionato ed in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato. L'elenco del personale deve essere comunicato preventivamente alla Fondazione onde consentirne l'accesso agli immobili.

L'Impresa si avvarrà esclusivamente di personale alle sue dipendenze sotto la propria esclusiva e totale responsabilità e retribuzione. Il Personale impiegato, infatti, non instaura alcun rapporto contrattuale con il Teatro e risponde del proprio operato direttamente all'Impresa.

Il Personale dell'Impresa è vincolato all'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'Impresa in accordo con la Fondazione.

L'impresa dovrà riconoscere alla Fondazione, in ragione del fatto che il servizio dovrà essere svolto nella sede del Teatro, e in tutte le sedi in cui si svolge la sua attività, il diritto di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo. La relativa richiesta sarà effettuata dalla Fondazione, per ragioni di riservatezza, al Legale Rappresentante dell'Impresa.

L'Impresa dovrà garantire per la gestione del Servizio di presidio Medico del Teatro San Carlo:

- n. 1 Medico per ogni evento;
- n. 1 Infermiere per ogni evento;
- n. 1 Autista Soccorritore con brevetto BLS, per ogni evento;
- n. 1 Autoambulanza di tipo "A" CMR Centro Mobile di Rianimazione.

La società aggiudicataria dovrà individuare un proprio referente/responsabile dell'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa dovrà effettuare le attività oggetto del presente capitolato con la massima scrupolosità e diligenza.

Saranno a carico dell'Impresa tutte le assicurazioni per rotture, danni e/o perdite cagionati nello svolgimento del lavoro, causati da negligenza, dolo e/o inosservanza di regole precauzionale, nonché tutte le assicurazioni sociali e civili del personale che sarà adibito al servizio;

Fermo restando la sua esclusiva responsabilità per l'operato del personale impiegato, l'Impresa stipulerà una polizza di assicurazione per la responsabilità civile generale per danni di qualsiasi natura, con massimali adeguati.

L'Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le attrezzature, ai macchinari, nonché a tutti i prodotti e materiali di uso e consumo idonei e necessari alla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Impresa si impegna, nell'esecuzione del servizio, ad utilizzare attrezzature idonee e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, fornendo, nel caso fosse richiesto, opportuna documentazione relativamente alla conformità delle attrezzature utilizzate.

La Fondazione provvederà a mettere a disposizione dell'Impresa una medicheria, per il deposito dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature necessarie per la corretta esecuzione del servizio.

L'Impresa custodirà tali spazi secondo le indicazioni stabilite dall'art. 1804 del c.c.

#### **ART. 4 – Durata**

L'appalto dei servizi in oggetto avrà la durata di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Non è ammessa proroga o rinnovo e nulla sarà dovuto all'affidatario per la risoluzione anticipata del contratto per inadempienze ad essa imputabili.

In considerazione della peculiarità del servizio richiesto è prevista la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs 50/2016. La ditta aggiudicataria dovrà quindi, a scadenza del contratto e ove non fosse ancora intervenuta una nuova aggiudicazione, assicurare l'esecuzione del servizio fino all'esito della nuova procedura di affidamento agli stessi patti e condizioni economiche proposte.

#### **ART.5 - Corrispettivo**

L'importo annuale presunto per il servizio in oggetto è stato calcolato in Euro 140.000,00 oltre IVA. Resta ferma la possibilità per la Fondazione, entro i limiti di cui all'art.106 comma 12 d.lgs n.50 del 2016, di imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'importo è onnicomprensivo degli oneri previdenziali e contributivi, come da CCNL di settore, spese amministrative, utili di impresa ed ogni altra indennità a qualsiasi titolo dovute.

#### **ART. 6 – Modalità di Pagamento**

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La fatturazione dei corrispettivi è effettuata con cadenza trimestrale previa presentazione di regolare fatturazione elettronica, della documentazione di regolare svolgimento del servizio e DURC in corso di validità.

#### **ART. 7- Esecuzione e modalità di espletamento del servizio**

L'impresa aggiudicataria assume la gestione del servizio, garantendone la regolare esecuzione, valutata sulla base di quanto specificato nel presente capitolato e in sede di offerta. Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere attuato e gestito secondo le regole della massima professionalità e con l'uso di attrezzature e personale altamente specializzato. L'impresa aggiudicataria deve avvalersi di personale alle sue dipendenze, sotto la sua totale responsabilità e con ogni onere retributivo ed assicurativo a suo carico.

#### **ART.8- Obblighi dell'Impresa nei confronti dei propri dipendenti**

Il personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto è alle dipendenze dell'Aggiudicataria e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di questa Fondazione.

L'Aggiudicataria dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della Fondazione. L'Aggiudicataria dovrà tenere indenne la Fondazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Fondazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei propri confronti da parte dei dipendenti dell'Aggiudicataria.

#### **ART. 9- Inadempienze**

L'Impresa deve garantire la massima precisione nello svolgimento del servizio. Ogni ritardo, omissione o difformità del servizio, ovvero mancato rispetto della puntuale osservanza delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione del servizio, rispetto a previsioni e termini contenuti nel presente capitolato e nell'offerta dell'impresa aggiudicataria, costituisce inadempimento contrattuale. Eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestate dalla Fondazione all'impresa aggiudicataria, alla quale è concesso un termine di 5 giorni per contro dedurre. Decorso infruttuosamente detto termine, o in caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate, la Fondazione procederà, a seconda della gravità dell'inadempimento, all'addebito degli eventuali danni subiti per effetto a causa dell'inadempimento dell'Impresa o alla risoluzione del contratto .

#### **ART.10-Penalità**

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione imputabile all'impresa, il servizio non venga svolto ovvero sia effettuato in modo non conforme alle prescrizioni, per cause non riferibili alla forza maggiore, la Fondazione si riserva di applicare una penalità fino al 50% del valore del servizio, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

#### **ART.11- Risoluzione del contratto**

La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente "ipso facto et de iure", il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 C.C., a tutto danno e rischio della ditta aggiudicataria, qualora si verificano abusi, inesattezze delle prestazioni gravi ovvero ripetute, che comportano una inadempienza rispetto alle modalità di adempimento stabilite.

Il contratto si intende risolto di diritto i sensi dell' art. 1456 cc. a rischio e danno della ditta esecutrice dell'appalto, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- In caso di frode;
  - messa in fallimento, stato di moratoria stato di liquidazione o altre procedure concorsuali, atti di sequestro o pignoramento a carico dell' Impresa aggiudicataria;  
Nei casi di cessione totale o parziale del contratto e di subappalto del servizio non autorizzato;
  - Nei casi di gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi, nonché decadenza dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - In caso di mancata presentazione di documenti richiesti dalla Fondazione nei termini prescritti;
  - In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08;
  - In tutti i casi, in cui l'inadempimento grave e/o ripetuto da parte della ditta, sia tale da rendere impossibile o irregolare, il proseguimento del rapporto contrattuale;
  - In caso di mancato rispetto nell'esecuzione del servizio degli obblighi e delle condizioni contrattuali che abbiano determinato l'applicazione di 3 penalità;
- danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave e/o da incuria e/o negligenza;
- sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata: La risoluzione, con atto motivato, potrà avvenire senza preventiva diffida a ripristinare il servizio;
  - Lo sciopero aziendale imputabile al datore di lavoro.

La risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1456 C.C., avviene mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo Posta Certificata, con l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, non esime l'impresa aggiudicataria dal risarcimento danni subiti dalla Fondazione per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti connesse.

#### **ART.12- Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto**

Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione in tutto o in parte dal contratto né di subappalto anche parziale del servizio; in caso di tali evenienze, il contratto verrà risolto senza pregiudizio per i danni che possano derivare alla Fondazione.

In caso di cessione dell'impresa nel suo complesso o di un suo ramo aziendale, il contratto non potrà essere ceduto senza l'espressa approvazione della Fondazione.

#### **ART. 13 – Garanzia Definitiva**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizione di efficacia del Contratto dovrà essere prodotta dall'Appaltatore una garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia

provvisoria. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante

rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del contratto d'appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del contratto medesimo.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.

Resta inteso tra le Parti, che qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell'impossibilità di esigerlo, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Nessun interesse è dovuto all'Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

#### **ART.14 – Revoca e variazione del servizio**

Qualora, durante il periodo di validità del contratto sottoscritto con l'impresa aggiudicataria, la Fondazione dovesse, per qualsiasi titolo o ragione, trasferire le proprie sedi e/o sospendere, per periodi determinati, le attività previste dal seguente capitolato, nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria per le mancate richieste di prestazione.

#### **ART.15 – sospensione del servizio**

Qualora per cause di forza maggiore, per impossibilità sopravvenute, per gravi e giustificati motivi o per ordini delle competenti autorità pubbliche, il teatro e le sue sedi venisse a trovarsi in condizioni di inagibilità continuata, l'obbligazione si estingue a norma dell' art 1256 c.c. la ditta aggiudicataria non procederà ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento.

#### **ART. 16- Ulteriori obblighi a carico della ditta aggiudicataria**

La ditta aggiudicatrice si obbliga a garantire:

-applicazione delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere suo carico tutti gli oneri relativi;

-Sicurezza e igiene sul lavoro – piani ed emergenza: L'impresa aggiudicataria si impegna ad attuare sotto la propria esclusiva responsabilità tutti i provvedimenti e gli atti opportuni al fine di evitare incidenti e/o infortuni al proprio personale dipendente. Si impegna, altresì, a fare e dichiarare di aver compiuto un sopralluogo dei siti e valutato gli eventuali rischi presenti sul luogo di lavoro in cui il proprio personale sarà chiamato ad operare. La Fondazione si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione;

-Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro: La ditta appaltatrice, esonerando sin da ora la Fondazione, risponde di tutti i danni causati nell' ambito dell' esecuzione del servizio a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa, a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Fondazione, a terzi e/o cose di loro proprietà.

La fondazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta appaltatrice per qualsiasi causa nell' esecuzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità è dell' Impresa aggiudicatrice.

La Ditta aggiudicataria si impegna a stipulare una Polizza Responsabilità Civile conto terzi presso un istituto assicurativo .

Altresì, si impegna a fornire alla Fondazione copia conforme e controfirmata della documentazione delle polizze. Le polizze dovranno essere mantenute attive e non dovranno essere modificate per tutta la durata del contratto.

In caso di danni a cose della Fondazione, l' accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio con il rappresentante della Fondazione e il responsabile del servizio, in assenza di questi si procederà in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dalla Fondazione.

-Manleva: L' impresa si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsiasi richiesta a qualunque titolo avanzata dal personale di impresa.

-Obbligo di segretezza: E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria e al personale della stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell' espletamento dell' attività per fini diversi dall' attività stessa.

#### **ART.17-Sciopero dei lavoratori**

Qualora si verificano scioperi del personale per i servizi oggetto del presente capitolato o lo stesso non possa operare per cause di forza maggiore, la ditta aggiudicataria è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Fondazione e garantire, se oggettivamente possibile, un servizio di emergenza.

Lo sciopero aziendale imputabile al datore di lavoro è valutato come inadempimento, con le conseguenze di cui al presente capitolato.

#### **ART. 18- Tutela e protezione dei dati**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La Fondazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

### **ART.19- stipula del contratto e spese contrattuali**

La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti pubblici con atto pubblico notarile informatico (o in forma pubblica amministrativa in formato elettronico, o mediante scrittura privata), previa acquisizione della documentazione e delle certificazioni previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alla documentazione antimafia.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti richiesti per la stipula, sarà considerato decaduto dall'aggiudicazione.

Sono parte integrante del presente capitolato tecnico, il disciplinare di gara, tutti gli allegati in essi richiamati e l'offerta presentata in sede di gara.

### **ART.20- FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie comunque dipendenti dal contratto di appalto è competente il Foro di Napoli.

### **ART.21- NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia. A norma del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, ne autorizzano espressamente l'utilizzazione limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione dalla gara. I dati saranno comunicati agli organi e uffici della Fondazione investiti del procedimento e la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.

Napoli, 27.07.2018

IL SOVRINTENDENTE